



## SdiFlash

dal 01/12/2017 al 07/12/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione

SdiFlash dal 01/12/2017 al 07/12/2017

[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione



## Contenuti :

Infocamere Servizio di consultazione degli atti notificati	1
Scadenza contributi ENPACL	1
CIGS: decadenza semestrale ed autorizzazioni al conguaglio	1
Salute e Sicurezza: nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche	2
DID on line dall'1 dicembre	2
Trasformazione della domanda di NASpl in DIS-COLL	3
Formazione nell'apprendistato senza limiti di età	3
Esaurito l'Incentivo Occupazione Sud: la misura sarà rifinanziata?	4
Reddito di Inclusione: domande e durata	4
125milioni per la stabilizzazione del sistema duale	5
Congedo straordinario anche solo per assistenza notturna. Licenziamento illegittimo	5
Sistema duale: nuove risorse e decontribuzione totale per le assunzioni	6
INAIL e INPS un nuovo strumento per il rilascio automatizzato del DURC	6
Si applica il nuovo codice delle sanzioni disciplinari per violazioni all'obbligo formativo 2014-2016	7



## Contenuti :

Crisi aziendale delle società a controllo pubblico Valutazione del rischio	7
Cndcec: equo compenso da estendere anche ai revisori degli enti locali	8
Antiriciclaggio Cndcec e CNF sul controllo da parte degli Ordini	9
Speciale Cndcec-Fnc sulle modifiche al codice antimafia	9
PMI innovative senza regime fiscale di vantaggio	10
Agevolazioni per area di crisi industriale complessa di Trieste Proroga presentazione delle domande	10
Resto al Sud C'è il regolamento attuativo	11
DI fiscale Bonus investimenti pubblicitari incrementali, anche stampa online	11
In vigore la legge che converte il decreto fiscale Rottamazione alla cassa	13
Spesometro 2017 bocciato da un sondaggio: troppo oneroso	14
TARI anche sulle seconde case sfitte	14
Voucher per l'internazionalizzazione, rifinanziamento in vista	15
Patent Box Dal 2017 esclusi i marchi di impresa	16
Voucher digitalizzazione. Ammissibili al contributo le spese per efficienza aziendale e soluzioni e-commerce	16



## Contenuti :

Resto al sud: dal 15 gennaio le domande	17
Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici	17
Ecofin Pronta la lista nera dei paradisi fiscali	18
GdF Manuale operativo 2018 per il contrasto all'evasione e alle frodi	19
Attività ospedaliera senza agevolazione per il ricercatore trasferito in Italia	20
Nuova marca servizi per pagare tasse ipotecarie e tributi catastali	21
Il Decreto fiscale è legge Porta l'Equo compenso e la rottamazione bis	21



## Infocamere Servizio di consultazione degli atti notificati

Infocamere mette a disposizione degli utenti ai quali non è stato possibile notificare l'atto via PEC, un servizio per la consultazione dei contenuti della notifica. Viene ricordato che, dal 1° luglio 2017, le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi ricevono la notifica di avvisi ed altri atti attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Se, per vari motivi, non è stato possibile accedere alla casella PEC, l'utente può visionare tutti gli atti depositati telematicamente a proprio carico nell'area raggiungibile all'indirizzo <https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/nazionale.html>, utilizzando CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID.

## Scadenza contributi ENPA CL

Entro il 18 settembre 2017, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno, all'Albo professionale, devono comunicare telematicamente all'ENPA CL l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2016, nonché versare il saldo del contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo. Tale versamento può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro). Qualora si sia optato per il versamento in quattro rate, si rammenta che la prossima ed ultima scadenza è fissata per il 18 dicembre 2017. Anche il contributo integrativo 2017 è pagabile in un'unica soluzione o a rate con scadenza ultima alla data di lunedì 18 dicembre 2017.

## CIGS: decadenza semestrale ed autorizzazioni al conguaglio

Il termine di decadenza per poter conguagliare o ottenere il rimborso delle integrazioni salariali anticipate dall'azienda ai lavoratori è semestrale e, per la CIGS, tale termine decorre dalla data posteriore tra la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione e la data di emanazione del relativo decreto ministeriale. L'INPS, con messaggio n. 4746 del 28 novembre 2017, ha, quindi, sottolineato che, per la CIGS, ai fini del pagamento del contributo addizionale e della copertura figurativa dei lavoratori, costituisce presupposto necessario l'emissione dell'autorizzazione, mentre non rileva la data di emissione dell'autorizzazione al conguaglio da parte dell'Istituto. Nel caso in cui l'azienda ritardi notevolmente la presentazione all'Istituto della domanda telematica per richiedere l'autorizzazione che consente il conguaglio nel flusso UNIFORMS delle somme di CIGS anticipata, non può essere ascritta nessuna colpa all'INPS se l'emissione dell'autorizzazione – avvenuta entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda telematica completa – non consenta all'azienda di effettuare i conguagli entro i termini di decadenza semestrale. Ad ogni modo, l'Istituto si è raccomandato che vengano rigorosamente rispettati i termini di



conclusione del procedimento, assicurando che l'autorizzazione sia emessa entro 30 gg. dalla presentazione della domanda completa ed ha chiesto che i casi in cui l'avvenuta decadenza sia dipesa da ritardi nell'emanazione dell'autorizzazione siano portati immediatamente a conoscenza della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, con apposita relazione, per le conseguenti valutazioni. Comunque, l'autorizzazione, anche se emanata oltre i limiti della decadenza, è un atto dovuto e necessario, sia ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa in capo ai lavoratori, sia per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (contributo addizionale).

## Salute e Sicurezza: nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

In data 1 dicembre 2017 è stato adottato il Decreto direttoriale n. 101/2017, emanato di concerto tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII del Testo Unico in materia di salute e sicurezza, a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Il Decreto in questione aggiorna l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle suddette verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e, più nello specifico, è composto da sei articoli che chiudono con gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati. Si rammenta che l'elenco adottato in allegato al Decreto n. 101/2017 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale n. 78/2017.

## DID on line dall'1 dicembre

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), certifica che una persona è in stato di disoccupazione e può usufruire dei servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro, stipulando il Patto di Servizio al Centro per l'Impiego. Si rammenta che dall'1 dicembre 2017 la DID può essere resa esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dell'Anpal ([www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it)) nell'area ad accesso riservato e, da tale data, il cittadino sarà considerato in "stato di disoccupazione" solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all'interno della SAP l'identificativo univoco della DID in questione. Essere privo di impiego ed aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario. La DID può essere resa sul portale Anpal anche dalle persone a rischio di disoccupazione – cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento – già durante il periodo di preavviso di licenziamento. Coloro che, invece, beneficiano di una prestazione di sostegno al reddito, non devono inserire la DID sul portale Anpal, perché la presentazione all'INPS di una domanda di NASpl, di Dis-Coll o di indennità di mobilità, equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro.



## Trasformazione della domanda di NASpl in DIS-COLL

Con messaggio n. 4804 del 30 novembre 2017, l'INPS è tornato ad occuparsi delle domande di disoccupazione NASpl erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL ed ha evidenziato che, alla luce della proroga della DIS-COLL fino al 30 giugno 2017 e della stabilizzazione ed estensione della stessa a decorrere dall'1 luglio 2017, nel caso in cui la domanda di prestazione NASpl abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL e solo per errore materiale sia stata presentata come domanda di NASpl, è possibile la trasformazione dell'istanza in domanda di DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017. Per quanto attiene gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca con borsa di studio, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni verificatisi a partire dal 1° luglio 2017, in quanto solo da tale data la DIS-COLL è stata estesa a tali soggetti ed in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dalla stessa data. Nei suddetti casi, le sedi INPS acquisiranno una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell'accesso alla prestazione di disoccupazione spettante. Il messaggio chiarisce, inoltre, che le nuove domande dovranno essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.

## Formazione nell'apprendistato senza limiti di età

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello n. 5 del 30 novembre 2017, si è occupato della formazione di base e trasversale da erogare ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età. Tale tipologia di contratto può essere stipulata tra datori di lavoro e lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. La questione, quindi, che viene in rilievo nel caso di specie è relativa, più nello specifico, all'obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale anche nel caso in cui il lavoratore assunto abbia un'età superiore ai 29 anni e, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbia già acquisito la suddetta formazione oppure abbia già seguito percorsi formativi nell'ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante. Posto che le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante hanno specificato che la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere "generale" che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte, il Ministero ritiene che la stessa sia superflua per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative. Analogamente – conclude l'interpello n. 5/2017 – è da ritenersi superflua l'erogazione di tale formazione nell'ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di attestazione formale dell'acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle citate



Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.

## **Esaurito l'Incentivo Occupazione Sud: la misura sarà rifinanziata?**

Le somme a disposizione per finanziare l'Incentivo Occupazione Sud si sono esaurite dallo scorso 20 novembre, così come risulta dal portale INPS dedicato alla procedura di assegnazione dei fondi in questione, ed a tal proposito l'Ancl, con nota prot. n. 2098 del 4 dicembre 2017, ha segnalato al Direttore Generale dell'Anpal che la cessazione anticipata dell'incentivo non è stata comunicata ufficialmente, per cui i datori di lavoro ed i Consulenti del Lavoro si trovano ancora ad effettuare valutazioni in merito alla possibilità o meno di assumere lavoratori nell'incertezza della sussistenza dell'incentivo. Stante quanto sopra, con la nota n. 2098/17, l'Associazione ha chiesto di conoscere le soluzioni che l'Agenzia intende adottare per rifinanziare la misura, così da mettere in condizione i datori di lavoro che hanno proceduto o hanno intenzione di procedere a nuove assunzioni, di potervi accedere.

## **Reddito di Inclusione: domande e durata**

Con messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017 l'INPS ha ricordato che dall'1 dicembre possono essere presentate le domande per il Reddito di Inclusione (ReI) che è una misura di contrasto alla povertà introdotta dal D.Lgs. n. 147/2017 ed ha fornito istruzioni in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso alla misura. La domanda di ReI va presentata presso i punti di accesso individuati dai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale ma, in attesa della comunicazione dei suddetti punti, la domanda va presentata al comune singolo o associato in ambito territoriale. La trasmissione delle domande all'Istituto, da parte dei Comuni potrà avvenire attraverso i seguenti tre canali: inserimento manuale da web, attraverso l'applicazione messa a disposizione sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it); upload da web, attraverso la medesima applicazione; cooperazione applicativa. Istruttoria Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di concessione della misura sono sia i Comuni, singoli o associati in ambiti territoriali, sia l'Istituto. Poiché il modulo di domanda ha natura di autocertificazione, da parte del richiedente la misura, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti di accesso al ReI, la verifica della fondatezza e veridicità della stessa è in capo, ognuno per quanto di competenza, all'Istituto ed ai Comuni. Durata Il ReI è concesso per un periodo massimo di 18 mesi ed una nuova domanda di ReI può essere presentata solo se sono trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione (in questo caso la durata è di 12 mesi). Dalla durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine di erogazione del SIA (non è previsto un intervallo di tempo massimo per tale sottrazione). Precisa, inoltre, l'INPS che, a seguito della periodicità bimestrale di erogazione del SIA,





laddove la domanda di Rel venga presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la stessa (ove accolta) avrà decorrenza dal mese successivo a quello di conclusione del bimestre SIA. Infine – conclude il messaggio – è stato stabilito che per coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 (sesto bimestre di SIA terminato ad ottobre 2017), che presentino domanda di Rel a dicembre 2017 e siano in possesso dei requisiti per la concessione del Rel è prevista: l'erogazione di un bimestre aggiuntivo di SIA (13ma e 14ma mensilità); l'erogazione di 4 mesi di Rel (dal 15° al 18° mese). L'intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del Rel.


## 125milioni per la stabilizzazione del sistema duale

Il sistema duale italiano passa dalla fase di sperimentazione a quella di stabilizzazione grazie a 125 milioni di euro stanziati nella legge di Bilancio. Questo è quanto si apprende dal comunicato dell'Anpal datato 4 dicembre 2017 in cui è stato chiarito, tra l'altro, che il Governo, con le nuove misure decide di rendere stabile l'offerta formativa duale; vuole evitare l'abbandono della scuola da parte dei giovani che finiscono per ingrossare le fila dei neet. Investire nel duale è un'opportunità per ridurre sensibilmente la dispersione scolastica che costituisce tutt'oggi uno spreco e l'esempio da seguire è la Germania, dove un terzo dei giovani studenti ottiene un titolo di studio attraverso un percorso di formazione duale. Il Comunicato si sofferma, altresì, sull'impegno dell'Anpal che con progetti specifici sostiene tutta la filiera formativa duale per allineare l'Italia ai modelli più virtuosi del nord Europa: l'idea è "quella di ricomporre un sistema attualmente spezzettato, aiutando così i ragazzi a entrare nel mercato del lavoro attraverso migliori servizi. Quindi, partire dalla scuola per arrivare al lavoro passando per tirocini, stage e placement".

## Congedo straordinario anche solo per assistenza notturna.

### Licenziamento illegittimo

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha ritenuto illegittimo – confermando quanto già dedotto nel merito – il licenziamento disciplinare contestato ad un lavoratore, per aver indebitamente fruito di un congedo straordinario per assistere la madre malata. Congedo che, secondo gli Ermellini, può ritenersi giustificato anche se si dimostri che il beneficiario abbia prestato assistenza nelle sole ore notturne. In particolare, questi i fatti. Il dipendente di una s.p.a. aveva ottenuto un congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 165/2001 per assistere la madre affetta da grave disabilità. L'azienda datrice, tuttavia, dopo apposite investigazioni, aveva constatato che durante le giornate del congedo, il dipendente non era presente presso l'abitazione della signora. Gli aveva così addebitato il licenziamento, contestando la difformità dei suoi comportamenti, rispetto alla necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nei confronti di una persona affetta da un handicap di tale gravità. L'impiegato si era tuttavia giustificato, adducendo di aver comunque prestato assistenza notturna alla madre, la



quale – come difatti attestato da certificazioni mediche specialistiche – aveva tendenza alla fuga, insonnia e tratti di ipersonnia diurna, per cui si imponeva la necessità, per il figlio, di restare sveglio tutta la notte ed assistere il genitore insonne, onde evitare il ripetersi di fughe (come si erano già verificate in passato). Permanente assistenza notturna, conforme alle finalità del congedo disabili La dimostrazione, da parte del dipendente, di una permanente assistenza notturna alla disabile (alternandosi, durante il giorno, con altre persone), è sufficiente – secondo la Cassazione, con sentenza n. 29062 del 5 dicembre 2017 – a ritenere insussistente il fatto contestato alla base del licenziamento. Le modalità dell'assistenza – ferma tra l'altro restando la convivenza – risultano difatti compatibili con le finalità proprie del congedo straordinario; ciò che svuota di rilievo disciplinare la condotta tenuta dal lavoratore.

## **Sistema duale: nuove risorse e decontribuzione totale per le assunzioni**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato stampa dell'1 dicembre 2017, ha illustrato gli esiti del convegno "Esami di Maturità per Il Sistema Duale – dalla sperimentazione alla stabilizzazione" dove sono stati resi noti i risultati raggiunti e le prospettive future della via italiana al Sistema duale, avviata nel 2015 e che, dopo due anni di sperimentazione, vede concretizzarsi la sua stabilizzazione. In tale occasione il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Bobba, ha dichiarato che ad oggi, nonostante siamo ancora lontani dal modello tedesco che rimane il punto di riferimento a cui dobbiamo ispirarci, le prospettive future di crescita ci sono grazie alla previsione, nella prossima Legge di Bilancio, della stabilizzazione delle risorse finanziarie e dello stanziamento di ulteriori 50 milioni che potranno aiutare le Regioni ad implementare i loro sistemi di Istruzione e Formazione Professionale. Dal comunicato emerge che la seconda misura – ovvero la decontribuzione totale per le assunzioni dei giovani coinvolti nei percorsi di alternanza e apprendistato formativo – completa il quadro e rappresenta un passo avanti verso la direzione giusta.

## **INAIL e INPS un nuovo strumento per il rilascio automatizzato del DURC**

Con comunicato dell'1 dicembre 2017, INPS ed INAIL hanno reso noto che hanno adottato una Convenzione quadro rivolta agli enti pubblici per fornire un servizio in cooperazione applicativa – che avrà durata triennale rinnovabile alla scadenza – per la verifica della regolarità contributiva dei soggetti sottoposti all'obbligo dei versamenti contributivi e assicurativi. Si tratta, in pratica, di un'alternativa al servizio fornito sui portali che dovrebbe rendere più agevole lo svolgimento dei rispettivi compiti e migliorare la qualità complessiva del servizio offerto, soprattutto per le amministrazioni di maggiori dimensioni. A tale scopo – chiarisce il comunicato – sono stati sviluppati due diversi applicativi che consentono di automatizzare le richieste dei DURC e la gestione degli



esiti tramite Web Services.

## **Si applica il nuovo codice delle sanzioni disciplinari per violazioni all'obbligo formativo 2014–2016**

Il Cndcec fornisce precisazioni in riferimento al periodo di applicazione del nuovo Codice delle sanzioni disciplinari, in vigore dal 1° gennaio 2017. Detto codice trova applicazione per tutti i procedimenti disciplinari aperti dopo il 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento recante il codice delle sanzioni disciplinari, quindi può essere applicato ai procedimenti disciplinari aventi ad oggetto l'inadempimento dell'obbligo formativo riferibile al triennio 2014–2016. Infatti, afferma il pronto ordine n. 274 del 27 novembre 2017, va data importanza alla data di apertura del procedimento senza che rilevi il periodo in cui sono state commesse le violazioni.

## **Crisi aziendale delle società a controllo pubblico Valutazione del rischio**

Presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è stato costituito il gruppo di lavoro in materia di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a controllo pubblico. Fanno parte dei componenti del gruppo, tra gli altri, anche il Presidente della Corte di Appello di Roma, Luciano Panzani, il coordinatore dei lavori per il Testo unico delle società a partecipazione pubblica, Harald Bonura e il presidente di IREN spa, il commercialista Paolo Peveraro. Format per la valutazione del rischio Il Vice Presidente nazionale, Davide Di Russo, e il Consigliere nazionale Remigio Sequi – titolari della delega per gli enti locali – hanno fatto sapere che obiettivo del gruppo di lavoro è quello di elaborare un format per la predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, che – in base all'art. 6 del D.lgs. 175/2016 – gli amministratori delle società a controllo pubblico devono presentare annualmente all'assemblea in occasione della relazione sul governo societario. Analogamente, "il gruppo di lavoro è chiamato a definire, anche alla luce degli indicatori di allerta del disegno di legge delega per la riforma della disciplina di crisi di impresa e dell'insolvenza, gli indicatori di crisi aziendale la cui emersione, nell'ambito dei predetti programmi, fa scattare, ai sensi del successivo art. 14, l'adozione di un piano di risanamento adeguato a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti, eliminarne le cause". Convegno "La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del Testo Unico Verso un nuovo paradigma pubblico–privato" In tema di società a partecipazione pubblica, il Cndcec con informativa n. 62/2017 del 28 novembre fa sapere che è in programma per mercoledì 13 dicembre 2017, dalle ore 9.30, alle ore 16.30, presso l'Aula Europa della Corte d'Appello di Roma, il workshop "La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del Testo Unico – Verso un nuovo paradigma pubblico–privato". La partecipazione al Convegno è gratuita ma richiede la prenotazione. Inoltre, l'evento è accreditato ai fini della FPC e conferisce ai partecipanti 6 crediti.



## Cndcec: equo compenso da estendere anche ai revisori degli enti locali

Nella legge di conversione n. 172/2017 del Decreto legge n. 148/2017, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale”, anche la norma sull'equo compenso ai professionisti. I dubbi sulla sfera di applicazione del dettato normativo non sono però del tutto sciolti. Il Cndcec rendendosi conto di come gli ambiti “coperti” dalla norma non siano così chiari, tanto da lasciare perplessità su alcune tipologie professionali, come per esempio quella dei revisori degli enti locali, che sono oggetto di una specifica disciplina, nel commentare l'approvazione definitiva del decreto aveva chiesto di ampliare l'ambito di applicazione, ricomprendendo tutte le “funzioni di interesse pubblico”. Infatti, se, da una parte, è chiaro che la norma impone anche alla Pubblica Amministrazione, oltreché a banche, assicurazioni e grandi imprese, il riconoscimento di un compenso equo in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto dai professionisti, offrendo come riferimento minimo le tabelle ministeriali utilizzate in caso di contenzioso, nulla dice per quelle categorie che sono coperte da una disciplina specifica. Da qui, l'auspicio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che vi possa essere un ampliamento dell'ambito della norma e ricomprendere in esso, per esempio, proprio i revisori degli enti locali, che svolgono annualmente circa 100 incombenze e il cui compenso, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, non appare affatto equo. Il Vicepresidente del Cndcec, Davide Di Russo, si sofferma sulle ore lavorate dai revisori degli enti locali, per sottolineare come i loro compensi attuali siano assolutamente irrisori. Ad affermarlo non è, poi, solo il Cndcec, ma anche l'Osservatorio del Ministero dell'Interno” che, in più di un'occasione, ha parlato della necessità di adeguare i compensi dei revisori. Per tali ragioni, per i Commercialisti, la norma approvata e convertita ora in legge, deve essere considerata “un primo passo per discutere di questo tema”, con l'auspicio che l'equo compenso possa essere condiviso da tutti gli attori in gioco. Varato il gruppo per l'attività di revisione Presso il Consiglio nazionale dei commercialisti si è insediato il gruppo di lavoro per l'attività di revisione negli enti locali. Obiettivo del gruppo, secondo il Vice Presidente della categoria, Davide Di Russo, e il Consigliere nazionale, Remigio Sequi, titolari della delega per gli enti locali, è quello di “elaborare una serie di fogli di lavoro che possano agevolare l'attività dei colleghi che svolgono la delicatissima funzione di vigilanza e controllo”. In tal modo, si vuole “fornire uno strumento per la documentazione della fase operativa di esecuzione dell'incarico, che si sviluppa nell'arco di verifiche periodiche, finalizzate ad appurare non solo il rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e dei principi contabili, ma anche a esaminare le procedure relative al sistema contabile-amministrativo e le tecniche di controllo previste da tali procedure”. Il gruppo di lavoro per l'attività di revisione – secondo il Cndcec – vuole fornire un ausilio tangibile ai colleghi, considerato che l'adozione e il rispetto di un modus operandi adeguato, oltre ad essere garanzia di efficace svolgimento dell'incarico, mette al riparo il revisore da profili di responsabilità”.



## Antiriciclaggio Cndcec e CNF sul controllo da parte degli Ordini

La nota informativa n. 68/2017, redatta dal Cndcec e condivisa con il Consiglio nazionale forense in un percorso comune di riflessione, fornisce precisazioni in merito al Dlgs 90/2017 che reca la nuova normativa antiriciclaggio (dalla IV direttiva antiriciclaggio). Nello specifico, si spiegano gli obblighi di promozione e controllo a carico degli ordini professionali. È opportuno, indica il Cndcec, che i Consigli degli Ordini incrementino nei propri programmi di formazione continua obbligatoria l'offerta formativa e culturale in materia di antiriciclaggio. Circa i contorni della funzione di controllo dell'osservanza degli obblighi, si rileva che agli Ordini professionali non sono riconosciuti nuovi specifici poteri ispettivi e/o di acquisizione di informazioni nei confronti dei propri iscritti. Ma sul punto è richiamato l'ordinamento vigente, su principi e modalità. In calce all'informativa, nel ricordare che gli Organismi di autoregolamentazione devono inviare al Comitato di sicurezza finanziaria – entro il 30 marzo di ogni anno – i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo, si spiega che gli Ordini territoriali possono limitarsi a trasmettere al Cndcec le informazioni da questo richieste in tempo utile per effettuare la citata comunicazione.

## Speciale Cndcec–Fnc sulle modifiche al codice antimafia

Il 19 novembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 161/2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione. Cndcec e FCA hanno pubblicato uno speciale “La riforma del D.Lgs n. 159/2011. Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto” dedicato alla riforma del codice antimafia dove vengono analizzate le novità presenti nella legge n. 161/2017 e viene rilevata la presenza di alcuni punti critici. Il lavoro è suddiviso in quattro distinti moduli: 1) prospetto di sintesi delle modifiche normative; 2) le innovazioni sui presupposti e sul procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione; 3) le modifiche alla gestione e alla destinazione dei beni – l'ANBSC; 4) la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali. Amministratore giudiziario E' necessario evidenziare quello che comporta la riforma per il ruolo di amministrare giudiziario. Si vede un'apertura, per tale ruolo, ai funzionari dell'ANBSC e – in presenza di gestioni che riguardano “aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi” – ai dipendenti di Invitalia. Ciò comporta che quando ci si trova davanti ad ipotesi maggiormente complesse di sequestro e confisca, la gestione della procedura viene affidata ad un dipendente pubblico, considerando che potrebbero esserci conflitti di interesse configurabili, anziché ad un libero professionista come commercialista il quale, per propria necessaria conoscenza, possiede particolari competenze nelle materie tributarie, aziendali, finanziarie, nonché relative al diritto di impresa. La norma, pertanto, andrebbe rivista, almeno per quanto riguarda i funzionari di Invitalia, ai quali potrebbero essere assegnati compiti meno gravosi come i coadiutori. Il documento dei commercialisti ritiene poi illogica sotto più profili la norma che, con riferimento ai criteri di nomina degli amministratori giudiziari, consente di assumere incarichi aziendali per un



numero non superiore a tre. Pur condividendo l'esigenza di assicurare la trasparenza nel conferimento degli incarichi, non si comprende l'introduzione di un meccanismo di nomina che stabilisce un limite quantitativo al numero degli incarichi senza considerare, invece, un limite qualitativo al cumulo degli stessi. Si deve, inoltre, tenere presente che è prassi dei tribunali, nell'ambito della medesima procedura di sequestro contro lo stesso proposto, affidare ad un solo amministratore giudiziario la gestione di più complessi aziendali anche per contenere i costi di gestione della procedura. Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate Altro punto dolente nella riforma in discorso riguarda l'articolo 34 sulla delega al governo per la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate. Si ravvisa una criticità nella previsione di subordinare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e il loro adeguamento alle norme fiscali, contributive e di previdenza all'approvazione del programma di gestione. Ciò può costituire un danno per l'impresa sequestrata visto che si tratta di situazione in cui occorre agire con tempestività ed, invece, si deve attendere almeno 3 mesi per la procedura di gestione.

## **PMI innovative senza regime fiscale di vantaggio**

Giovedì 30 novembre, il sottosegretario Pierpaolo Baretta, in Commissione finanze della Camera rispondeva all'interrogazione con la quale si chiedeva se il regime tributario agevolato introdotto per le Start up innovative fosse esteso anche agli investimenti in PMI innovative. Il dubbio era sorto anche in virtù del fatto che le citate disposizioni non sono ancora operative. Il Sottosegretario ha evidenziato come la norma di riferimento, nella sua formulazione originaria del 2012 era stata classificata dall'Europa come aiuto di stato compatibile con il mercato. Successivamente, nel giugno 2017, l'autorizzazione della Commissione europea è stata rinnovata, ma solo per il regime fiscale delle Start up innovative. Pertanto, la misura introdotta con la legge n. 232 del 2016 ha inciso solo sul regime fiscale applicabile alle Start up innovative e non alle PMI innovative, che attualmente ne risulterebbero escluse. Con la conseguenza che, ad oggi, il regime tributario agevolato introdotto per le Start up innovative non può essere esteso anche agli investimenti in PMI innovative.

## **Agevolazioni per area di crisi industriale complessa di Trieste Proroga presentazione delle domande**

Il MiSE, con circolare n. 187136 del 29 novembre 2017, concede maggior tempo alle imprese che vogliono beneficiare delle agevolazioni introdotte per l'area di crisi industriale complessa di Trieste tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989. Il documento MiSE prevede la proroga del termine finale del 30 novembre 2017 di cui al punto G.1, secondo periodo, contenuto nella circolare n. 127402/2017, portandolo al 21 dicembre. Quindi, le imprese interessate possano elaborare i propri progetti di investimento presentando le domande di agevolazione fino alle ore 12.00 del 21 dicembre 2017.




## Resto al Sud C'è il regolamento attuativo

E' stata data attuazione, con apposito regolamento – decreto n. 174 del 9 novembre 2017 del ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno – alla misura incentivante "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1, DL n. 91/2017. Il provvedimento contiene disposizioni riguardanti, tra l'altro, i criteri di ammissibilità, la misura, le modalità di attuazione della stessa, le modalità di accreditamento dei soggetti, le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi. Sarà un successivo provvedimento, da emanare entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento (avvenuta il 5/12/2017), a fissare il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché gli schemi per la presentazione delle stesse. Beneficiari Ammessi a presentare istanza di agevolazione sono i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: residenza nelle regioni indicate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni (120 se rientrano dall'estero); non essere titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell'ultimo triennio, di altre misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità. I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione della società. Accesso alle agevolazioni Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Come prescrive il decreto n. 174 del 9 novembre 2017, le domande devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione nel sito del Soggetto gestore, [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it). Misura del contributo Si può beneficiare di un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Se a presentare l'istanza sono più richiedenti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento è di 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un massimo complessivo di 200.000 euro. Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, è così suddiviso: 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore; 65 per cento sotto forma di finanziamento bancario.

## DI fiscale Bonus investimenti pubblicitari incrementali, anche stampa online

Anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 c'è il credito di imposta previsto, ex DI 50/2017, per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e sulle radio e tv locali. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente ed aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative. È utilizzabile esclusivamente in compensazione. Sarà un Regolamento di attuazione a disciplinare i nuovi aspetti, non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l'Agenzia delle Entrate, del bonus. Si tratta del credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e




radiofoniche locali, che è stato esteso dal DI fiscale (decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito e in attesa di pubblicazione su G.U.), all'articolo 4: agli enti non commerciali, e per investimenti effettuati sulla stampa online. Due agevolazioni in un limite di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Dunque, si potranno ottenere due bonus. Incrementi della pubblicità sulla stampa online Le modifiche prevedono che per il 2018 il credito di imposta sia concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. Di questi, una quota (20 milioni) sarà destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online: effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017; se il loro valore supera almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016. Restano esclusi dalla novità gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali. Contenuti principali del Regolamento di prossima adozione Intanto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria del Consiglio dei Ministri, nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, ha deciso di pubblicare un documento del 24 novembre 2017, che contiene le informazioni essenziali sull'agevolazione, le quali anticipano i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione. Soggetti beneficiari Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Misura del beneficio Il credito d'imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Domanda La domanda di fruizione del beneficio è nella forma di una comunicazione telematica (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una "finestra temporale" ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno). Investimenti ammissibili Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, sempre con la stessa soglia incrementale riferita all'anno precedente. L'estensione al secondo semestre del 2017 riguarda, tuttavia, i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questa ipotesi sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line. In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, dotate necessariamente della figura del direttore responsabile.





## In vigore la legge che converte il decreto fiscale Rottamazione alla cassa

La legge n. 172 del 4 dicembre 2017, che converte il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 (DI 148/2017), è pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 284 del 5 dicembre 2017 ed è in vigore. È pubblicato anche il testo coordinato, redatto dal min Giustizia, della legge. Pronta e disponibile, sul sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione (AER), anche la modulistica per la rottamazione: modello "Definizione agevolata (DL n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017)". Rate scadute Un messaggio sul sito AER avvisa che per pagare le rate scadute della definizione agevolata del decreto legge n. 193 del 2016 (prima rottamazione), si ha tempo fino al 7 dicembre 2017. Il decreto legge n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) stabilisce che il 7 dicembre 2017 è il termine per: pagare la rata scaduta il 30 novembre, se prevista dal proprio piano di Definizione agevolata; regolarizzare la propria situazione, nel caso di mancato o incompleto pagamento delle prime due rate in scadenza a luglio e settembre 2017, versando gli importi dovuti senza ulteriori addebiti (una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento dell'eventuale terza rata, si potrà riprendere il piano di Definizione agevolata, scelto nella domanda di adesione). Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, oltre il termine del 7 dicembre, fa perdere i benefici della "rottamazione" e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà, come previsto dalla legge, riprendere le procedure di riscossione. Inoltre, la Legge n. 172/2017: riammette ai benefici previsti dalla Definizione agevolata, senza ulteriori adempimenti, anche chi ha pagato in ritardo le rate in scadenza a luglio e settembre, che potrà quindi proseguire con i pagamenti previsti dal proprio piano; posticipa al 31 luglio 2018 la scadenza dell'eventuale quarta rata, inizialmente prevista ad aprile 2018. Resta invece invariato il termine per il pagamento della quinta rata in scadenza, ove dovuta, al 30 settembre 2018. Una precisazione: il bollettino Rav che riporta l'indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge in argomento. Rottamazione bis – Mod. DA 2000/17 Sempre sul sito AER le informazioni ed il modello per la definizione agevolata bis. Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Per aderire si può presentare la domanda online con "Fai D.A. te" entro il 15 maggio 2018. Il modello "Mod. DA 2000/17" può essere anche presentato: tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, oppure agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Rientrano nell'ambito applicativo della "rottamazione bis" i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, con esclusione: dei carichi "non rottamabili" secondo l'articolo 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 (per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti); i carichi interessati da una precedente "rottamazione", presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, che l'Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché "non rottamabili" in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Si pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non




si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate–Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell'anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso. Tra le Faq dell'Agenzia sulla definizione 2017 viene chiarito che: con riferimento a carichi inclusi in precedenti piani di rientro, non occorre essere in regola con i pagamenti; è possibile definire anche carichi che siano oggetto di contenzioso, in tale ipotesi occorre dichiarare nel modello DA 2000/17 di rinunciare agli atti processuali.

## Spesometro 2017 bocciato da un sondaggio: troppo oneroso

Sul sito dell'Associazione nazionale dei commercialisti, in data 4 dicembre 2017, è stato pubblicato un comunicato congiunto ANC – Confimi contenente alcune considerazioni sul nuovo spesometro. Analizzando circa 1.300 risposte raccolte con il sondaggio promosso da ANC e Confimi (la cui fase di raccolta è ancora in corso di svolgimento), le conclusioni a cui le parti sono giunte non sono affatto soddisfacenti. L'associazione dei commercialisti insieme alla Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata è arrivata ad una bocciatura dello spesometro, evidenziando non solo i problemi tecnici che hanno accompagnato il primo appuntamento con le semplificazioni legate alla comunicazione dati fatture del 1° semestre 2017, ma anche i notevoli costi per gli operatori. Oltre ai problemi di privacy, infatti, l'adempimento è risultato molto oneroso e il prezzo di tale disagio, ancora una volta, è stato ingiustamente sopportato dalle imprese e dai professionisti, come ha evidenziato Flavio Lorenzin, Vicepresidente di Confimi Industria con delega su fisco e semplificazioni. Secondo quanto emerge da un primo report, il primo appuntamento del nuovo spesometro è costato mediamente alle imprese circa 5 giornate di lavoro a cui vanno aggiunti gli adeguamenti dei software gestionali che fanno salire a circa 2.100 euro il costo del primo adempimento. Per i professionisti, invece, le giornate salgono a 22 negli studi professionali, per un costo di non meno di 5.300 euro. Moltiplicando tutte queste informazioni per il totale dei contribuenti interessati dallo spesometro (da 5,1 a 6 milioni) si arriva a stimare che (esclusi i costi per gli adeguamenti tecnologici) il primo appuntamento con il nuovo adempimento è costato agli operatori una somma che oscilla dagli 800 milioni a 1,2 miliardi di euro.

## TARI anche sulle seconde case sfitte

Dopo la circolare n.1/2017 del 20 novembre a firma del MEF, emanata per chiarire i dubbi sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa alle utenze domestiche e sulle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti, il dipartimento delle Finanze è intervenuto nuovamente sull'argomento TARI, rispondendo ad una nuova interpellanza in Aula alla Camera. Nello specifico, l'interpellanza parlamentare è stata sollevata, questa volta, al fine di fare chiarezza sulla tassazione delle seconde case sfitte



(ossia gli immobili tenuti a disposizione e non locati) nel medesimo comune, per vedere quale modalità utilizzare per computare la quota variabile su questi immobili, dal momento che la quota variabile è calcolata sulla base del numero degli occupanti e nelle seconde case sfitte non risultano esserci soggetti residenti. TARI: quota variabile basata sul numero degli occupanti La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici, ha risposto che “la quota variabile deve essere calcolata per ciascuna utenza e va considerata tante volte quante sono le utenze possedute dal nucleo familiare”. Ciò vuol dire che se una famiglia possiede nello stesso comune, oltre all'immobile di residenza, un secondo immobile non locato, dovrà pagare la TARI su entrambi gli immobili, applicando su di essi la quota variabile. Nel caso in cui, invece, la seconda abitazione fosse data in locazione, la quota variabile sarebbe a carico del locatario, in quanto detentore di quella utenza. Inoltre, se il numero degli occupanti ai fini del calcolo della quota variabile non è certo, perchè negli immobili non locati il numero può essere diverso da quello relativo all'abitazione principale, il Governo ha precisato che la quota variabile della TARI può essere stabilita dal comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, in modo presuntivo circa il numero degli occupanti. E richiamando un principio della Cassazione, si ricorda che “non è irragionevole” l’idea di calcolare gli occupanti teorici in proporzione alla superficie della casa”, anche se di fatto è vuota. Unica condizione che permetterebbe di escludere del tutto dalla tassazione gli immobili sfitti dello stesso Comune è l'assenza di arredi e di allacci ai servizi a rete, cosa che dovrebbe far presumere che siano inutilizzati.

## Voucher per l'internazionalizzazione, rifinanziamento in vista

Grande afflusso di domande per il voucher internazionalizzazione, il contributo a fondo perduto per le PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM), capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. Difficoltà riscontrate nella procedura La previsione è che non saranno soddisfatte tutte le richieste, pertanto sarà necessario, ed è la volontà del ministro Calenda, rifinanziare, tenuto conto anche delle difficoltà riscontrate da alcune aziende nel finalizzare la procedura di iscrizione. Il MiSE chiarisce che non si tratterà di indire un nuovo bando, ma di incrementare le risorse per accogliere le domande delle aziende rimaste eventualmente escluse dalla procedura in corso. Già, il sistema informatico non è stato all'altezza e molte imprese dovranno attendere la pubblicazione dell'elenco cronologico di invio per capire se sono dentro o fuori. Il rifinanziamento dovrebbe rimediare all'intoppo. Le date La chiusura della procedura: ore 16.00 del 6 dicembre 2017. Pubblicazione dell'elenco, da parte del MiSE, delle Società fornitrici dei servizi cui le imprese devono rivolgersi: entro il 20 dicembre 2017. Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte del MiSE: entro il 29 dicembre 2017.



## Patent Box Dal 2017 esclusi i marchi di impresa

E' stato pubblicato, dal Dipartimento delle Finanze, il decreto MiSE/Mef del 28 novembre 2017 riguardante la revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali "Patent Box". Ai sensi degli impegni assunti dall'Italia con l'Ocse, i marchi d'impresa sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Pertanto il decreto del 28 novembre sostituisce il precedente del 30 luglio 2015. Il documento contiene, quindi, disposizioni per salvaguardare le opzioni sui marchi d'impresa effettuate fin d'ora, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza. Il regime opzionale riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Opzione Si ricorda che l'opzione dura cinque periodi di imposta ed è irrevocabile. Il soggetto, a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, comunica l'opzione nella dichiarazione dei redditi, indicando il numero dei beni a cui si riferisce l'opzione, insieme alla classificazione di tali beni nelle tipologie di cui all'art. 6 del decreto e all'ammontare del reddito agevolabile per ciascuna tipologia di beni. Quota di reddito agevolabile E' l'articolo 9 del decreto del 28 novembre 2017 che stabilisce la determinazione della quota di reddito agevolabile. Essa avviene, per ogni bene immateriale, sulla base del rapporto dei costi. I costi da indicare al numeratore del rapporto sono afferenti alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all'accrescimento del valore dei beni agevolati. Al denominatore vanno considerati i costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa nonché il costo di acquisizione del bene immateriale, anche mediante licenza di concessione in uso, sostenuto nel periodo di imposta. La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50% dell'ammontare. Scambio di informazione per le opzioni sui marchi Il decreto informa che per i Paesi con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che consente lo scambio di informazioni e che sono membri dell'Inclusive Framework on BEPS, l'agenzia delle Entrate deve comunicare, entro 3 mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi relativa alla fruizione dell'agevolazione, alle Amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza fiscale delle società controllanti e correlate il nominativo di ogni soggetto che ha esercitato l'opzione per i marchi d'impresa.

## Voucher digitalizzazione. Ammissibili al contributo le spese per efficienza aziendale e soluzioni e-commerce

Tra le Faq al Ministero dello Sviluppo Economico sul "voucher" per la digitalizzazione per le Pmi, sono un paio le nuove risposte in relazione alle attività di miglioramento dell'efficienza aziendale ed all'attività di sviluppo di soluzioni e-commerce. Efficienza aziendale Sono ammissibili al contributo tramite concessione di "voucher" le spese affrontate per servizi di consulenza specialistica destinati al processo aziendale di digitalizzazione e quelle per l'acquisto di hardware e software che siano in grado di



assicurare il miglioramento dell'efficienza aziendale. Soluzioni e-commerce Sono pure ammissibili, leggiamo nell'ulteriore recente risposta tra le Faq al MiSE, le spese per l'acquisto di hardware, software (anche specifici, per la gestione delle transazioni online e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete) e servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo di soluzioni e-commerce, purché diretti alla creazione o al miglioramento di soluzioni che permettano che siano svolte le transazioni commerciali realizzate attraverso internet, finalizzati alla vendita di beni o servizi.

## **Resto al sud: dal 15 gennaio le domande**

Nel corso di un incontro promosso dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, per lanciare le ultime misure prese dal Governo a favore dei giovani meridionali, l'Amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ha annunciato: "Dal 15 gennaio sarà possibile presentare le domande a Invitalia per gli incentivi Resto al Sud. Sono escluse le attività commerciali e le libere professioni. Questa è stata una scelta politica importante per dare priorità ai settori che più trainano lo sviluppo". Nel corso della giornata Domenico Arcuri e Giovanni Sabbatini, Direttore generale ABI, hanno firmato un accordo per regolare l'accesso al credito dei giovani che presenteranno domanda per Resto al Sud (ex Decreto per il Mezzogiorno – D.L 91 del 20 giugno 2017): verrà dunque garantito il totale abbattimento degli interessi per chi accede alle agevolazioni (finanziamento a tasso zero).

## **Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici**

Le Dogane trattano, con circolare 14/D/2017, le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017 – n. 232/2016 – all'art. 23, D.Lgs. n. 504/95, in materia di autorizzazione all'istituzione ed all'esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici. Come ha stabilito la direttiva 2008/118/CEE (art. 16, par. 1), l'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale sono subordinati ad autorizzazione, previa sussistenza delle condizioni individuate dallo Stato membro per impedire qualsiasi forma di abuso. Impianti di produzione di prodotti sottoposti ad accisa Per tali impianti è previsto un procedimento semplificato dato che in essi avvengono le operazioni di fabbricazione, trasformazione o lavorazione di prodotti sottoposti ad accisa. Si perde il carattere di stabilimento di produzione ove vi sia mancanza od esecuzione in via residuale di lavorazioni a fronte di una contestuale, prevalente, attività di detenzione e commercializzazione di prodotti energetici non utilizzati come materie prime. Allo stesso modo, non sono considerati stabilimenti di produzione gli impianti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa per i quali trova applicazione il D.M. n. 322/95. Depositi commerciali di prodotti energetici soprastaglia In caso di depositi commerciali di prodotti energetici, è possibile istituire un deposito fiscale a seguito dell'adozione da parte dell'Ufficio delle Dogane di un'espressa autorizzazione fondata sulla riscontrata esistenza di determinati presupposti. Per i depositi commerciali di GPL di capacità non inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri



cubi (cosiddetti “depositi soprasoglia”), l’autorizzazione a ricevere, detenere e spedire prodotti in sospensione da accisa è subordinata alla sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto. Ricontrate le necessità operative e di approvvigionamento, la normativa prevede specifiche situazioni soggettive che, se presenti, portano alla negazione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale ovvero viene sospesa l’istruttoria per il suo rilascio. Depositi sottosoglia Un accertamento più ampio, invece, soggiace alla richiesta riguardante i depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi (cosiddetti “depositi sottosoglia”). Verificata la sussistenza dei presupposti richiesti, l’esercizio dell’impianto deve soddisfare almeno una delle condizioni di operatività previste dall’art. 23, comma 4, lett. a ) e b). Rilascio dell’autorizzazione La richiesta di autorizzazione ad istituire un deposito fiscale va presentata, in bollo, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull’impianto. Alla richiesta, precisa la circolare n. 14 del 4 dicembre 2017, va allegata la planimetria aggiornata del deposito ed una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dell’assetto impiantistico, degli strumenti installati per la determinazione quantitativa delle merci introdotte ed estratte nonché delle procedure attivate per la gestione del deposito. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Ufficio deve emettere un provvedimento espresso e motivato.

## Ecofin Pronta la lista nera dei paradisi fiscali


Il 5 dicembre 2017, i 28 Stati membri dell’Unione europea, dopo due anni di lavori e trattative, hanno trovato un accordo sui cosiddetti “paradisi fiscali”. Il report depositato all’Ecofin evidenzia due liste: una lista nera dei paesi non fiscalmente cooperativi senza ombra di dubbio ed una lista grigia dei paesi, invece, non in linea con gli standard europei, ma comunque cooperativi. I Paesi che sono rientrati nelle suddette due liste sono stati selezionati prendendo in considerazione tre differenti criteri: la trasparenza fiscale; la tassazione equilibrata; e l’applicazione delle norme Ocse sul trasferimento dei profitti da un paese all’altro. Il confronto tra i Membri della Ue non è stato semplice; spesso si è dovuto trovare un compromesso per non andare contro gli interessi nazionali dei singoli governi. La lista iniziale dei paesi non collaborativi era di 92 giurisdizioni fiscali, che si sono poi ridotte proprio a seguito dell’impegno preso nella direzione della cooperazione. Molti Paesi, infatti, che sembravano rientrare nell’elenco sono stati indotti a promettere misure di trasparenza. Non vi è stato, invece, accordo tra i 28, sull’opportunità di adottare fin da ora sanzioni nazionali contro le società europee che hanno rapporti con queste giurisdizioni. Lista nera La lista nera si compone di 17 giurisdizioni non fiscalmente collaborative. Si tratta di quei Paesi che non hanno risposto alle lettere inviate dalla Commissione a gennaio 2017 oppure di quelli che non hanno intrapreso la strada per migliorare i loro regimi fiscali non compliance. In particolare, il Gruppo del codice di condotta ha rilevato rispetto a questi Paesi le seguenti carenze: l’assenza dello scambio automatico di informazioni, la non applicazione degli standard minimi dei Beps, la non ratificazione della Convenzione multilaterale sull’assistenza amministrativa dell’Ocse, la presenza di regimi fiscali dannosi, la non appartenenza al Global forum sulla trasparenza, lo scambio di informazioni per fini fiscali e la presenza di strutture offshore sul territorio. Fanno parte di questa lista di Paesi non collaborativi,



piccole giurisdizioni come Macao e le isole Marshall, ma anche Paesi con cui la UE ha firmato accordi commerciali (Corea del Sud) o intrattiene stretti legami politici (Tunisia); oppure altri che sono cruciali investitori finanziari, come gli Emirati Arabi Uniti, e alcuni che risultano relativamente poveri, come la Mongolia. Lista grigia Fanno parte della lista grigia 47 Paesi, che hanno promesso misure di trasparenza. Si tratta, infatti, di 47 giurisdizioni identificate come fiscalmente non in linea con gli standard fiscali europei, ma che hanno instaurato un “dialogo costruttivo con l'Ue” e, per tale ragione, sono state giudicate come paesi cooperativi. Queste giurisdizioni si sono impegnate a migliorare i regimi fiscali nazionali entro la fine del 2018 o, nel caso di paesi in via di sviluppo, entro il 2019. Nello specifico, i paesi della lista grigia sono stati suddivisi in tre sottocategorie, in base agli impegni che hanno preso. Anche la Svizzera si trova sulla cosiddetta Watch List, che comprende paesi che si sono impegnati a modificare, su pressione dell'UE, la propria legislazione fiscale. Le giurisdizioni di tale lista, infatti, si sono incaricate a: migliorare lo scambio automatico di informazioni tra il 2018 e il 2019; decidere di entrare a fare parte del Global Forum; ratificare la convenzione Ocse sull'assistenza amministrativa; abolire i regimi fiscalmente non in linea con gli standard europei entro il 2018; implementare i Beps (Base erosion and profit shifting). Compito del Gruppo del codice di condotta, si legge nel documento conclusivo, è quello di “monitorare che gli impegni presi dai singoli stati saranno implementati nella pratica e che continui il dialogo costruttivo iniziato”.

## GdF Manuale operativo 2018 per il contrasto all'evasione e alle frodi

Il 4 dicembre 2017, la Guardia di Finanza ha pubblicato la circolare n. 1/2018, articolata in quattro volumi, che compongono il nuovo “Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali”, in vigore dal prossimo 1° gennaio. Il corposo documento di prassi, di 1.200 pagine, rilasciato ai reparti operativi è un aggiornamento della precedente circolare n. 1/2008. A dieci anni di distanza, la GdF riscrive le regole dei controlli sui cittadini, che secondo quanto riportato dal Comandante generale, Giorgio Toschi, nella sua presentazione, devono ora tener conto delle esperienze e professionalità maturate dai Reparti soprattutto nel contrasto a “false fatturazioni, società fantasma o di comodo”, così come anche nella lotta alla fuga dei capitali all'estero, alla “pianificazione fiscale aggressiva, al riciclaggio e all'auto-riciclaggio di proventi dell'evasione”. Il nuovo manuale operativo della GdF porta novità anche in tema lessicale: è diramato ai reparti in concomitanza con il cambio di denominazione dei Nuclei e della Scuola di polizia tributaria, che si chiameranno Nuclei e Scuola di polizia economico-finanziaria. Istruzioni ai reparti La Circolare n. 1/2018 mira, in primo luogo, a fornire istruzioni operative ai reparti per essere in grado di migliorare la loro capacità di effettuare controlli mirati, valorizzando il patrimonio informativo a disposizione e soprattutto intervenendo in misura più efficace. In un'ottica di semplificazione dei rapporti tra il Fisco ed il contribuente, il nuovo Manuale operativo ricerca una maggiore sinergia e coordinamento con l'attività dell'Agenzia delle Entrate, che diventa interlocutore dei dati di innesco della Guardia di finanza. Manuale operativo 2018 La Circolare è divisa in 4 volumi: Volume 1 PARTE I: L'azione della Guardia di Finanza a contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali. Direttive generali e moduli operativi. PARTE II: L'attività di polizia giudiziaria a contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali. Volume 2 PARTE III: Esecuzione



delle verifiche e dei controlli. PARTE IV: Valorizzazione delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività investigative, di vigilanza e di controllo dei flussi finanziari. Volume 3 PARTE V: Principali metodologie di controllo. Volume 4 Modulistica e documentazione di supporto. Operatività Per un intervento mirato da parte dei reparti operativi, il nuovo Manuale invita: – alla “verifica”, che va preferita al semplice “controllo”; – ad un'attività ispettiva più circoscritta, finalizzata al riscontro di violazioni tributarie su specifici atti di gestione, irregolarità già delineate o ipotesi di sommerso o di evasione totale; – ad un maggiore spazio alle verifiche extraprogramma verso soggetti di minori dimensioni. Inoltre, viene ribadita l'assoluta importanza di procedere alla ricerca e all'estrazione di documenti informatici per acquisire elementi utili alle attività di natura tributaria, suddividendone l'esecuzione in diverse modalità in relazione alla complessità dell'attività da svolgere, impiegando anche i militari in possesso della qualifica in Computer Forensics e Data Analysis, quando la verifica riguarda contribuenti che adottano sistemi digitali complessi. Se poi, i verificatori arrivano, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, all'individuazione di una condotta che configuri un reato, devono immediatamente inviare al magistrato la prescritta comunicazione di notizia di reato. Specifica la circolare n. 1/2018, che alla fine è sempre l'autorità giudiziaria che deve esprimersi sulla concreta rilevanza delle presunzioni in sede penale, anche se, molte volte, questo automatismo di comunicazione della notizia di reato si traduce, in pratica, in un procedimento penale. Questo nuovo Manuale, infine, oltre ad assumere un ruolo chiave nell'attività delle unità operative, è fondamentale anche per i contribuenti, in quanto illustra concretamente le modalità di intervento operativo che verranno adottate in occasione dei controlli fiscali volti al contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, indicando anche le modalità di selezione dei contribuenti e la prassi da seguire in presenza di violazioni.

## **Attività ospedaliera senza agevolazione per il ricercatore trasferito in Italia**

La risposta dell'agenzia delle Entrate alla domanda se possono beneficiare dello speciale regime fiscale agevolato previsto per soggetti italiani e stranieri che rientrano in Italia i redditi prodotti da un docente universitario nello svolgimento dell'attività assistenziale prestata, anche in regime libero professionale, nell'azienda ospedaliero–universitaria, è stata negativa. La richiesta si riferisce alla fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 44 del DL n. 78/2010, modificato dalla legge n. 190/2014, nonché dalla legge n. 232/2016, consistente in un regime fiscale particolare a favore di soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca o docenza all'estero e decidano di trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese. Tale regime prevede una parziale tassazione dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento. Inoltre, le predette somme non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Con risoluzione n. 146 del 29 novembre 2017, l'Agenzia fa presente che i professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero – universitarie percepiscono, oltre al trattamento economico erogato dall'università, un ulteriore trattamento aggiuntivo graduato in relazione sia alle






responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico sia ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale. Essendo i trattamenti economici, richiamati nell'interpello presentato, previsti per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso le aziende ospedaliero – universitarie, non possono essere considerati alla stessa stregua dei redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca. Quindi, sono esclusi dalla tassazione agevolata prevista dall'articolo 44 del DI 78/2010. Nel documento di prassi viene suggerito di fare ricorso al regime speciale per lavoratori impatriati, previsto per il rientro in Italia di un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero, di cui all'art. 16 del Dlgs n. 147/2015 e trattato nella circolare n. 17//2017, il quale sarebbe utilmente applicabile alla questione prospettata.

## **Nuova marca servizi per pagare tasse ipotecarie e tributi catastali**

E' stato emesso, dall'Agenzia delle Entrate, il contrassegno adesivo "marca servizi" utile per effettuare il pagamento dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie. La nuova "marca servizi" ha la stessa funzionalità della comune marca da bollo e può essere utilizzata per i tributi relativi alle operazioni di visura, ispezione, rilascio di copie e certificazioni, nonché per le volture catastali. Il contrassegno adesivo si applica sui modelli di richiesta e sulle domande di volture da presentare. Si ricorda che il provvedimento agenziale del 28 giugno 2017 ha introdotto nuovi sistemi di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, in base all'art. 7–quater, comma 36, del DI n. 193/2016. Per il versamento di tali somme con il modello F24 Elide sono stati istituiti, con risoluzione n. 79/2017, gli appositi codici tributo, mentre la risoluzione n. 94/2017 ha disposto l'utilizzo degli stessi codici anche con il modello F24EP. 31 dicembre 2017: data spartiacque Il comunicato stampa del 2 dicembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate fa presente che l'introduzione della nuova "marca servizi" sarà graduale e, pertanto, fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile utilizzare ancora il denaro contante e i titoli al portatore. Dal 1° gennaio 2018, per il pagamento di tali servizi presso gli Uffici Provinciali–Territorio dell'Agenzia delle Entrate viene escluso il contante potendosi utilizzare, oltre alla nuova "marca servizi", il modello F24, le carte di debito o prepagate, altre modalità telematiche o strumenti di pagamento elettronico.

## **Il Decreto fiscale è legge Porta l'Equo compenso e la rottamazione bis**

La conversione del DI 148/2017, decreto fiscale collegato alla Manovra 2018, porta a rango di legge l'equo compenso e apre una nuova rottamazione, con effetti anche sulla vecchia. Prima e seconda rottamazione: al 7 dicembre 2017 le rate dei mesi di luglio, settembre e novembre Si apre una nuova rottamazione e slitta la prima. Dall'Agenzia delle Entrate –Riscossione, la conferma del nuovo calendario: "Tutti i pagamenti delle rate della vecchia rottamazione da saldare nel 2017, sia la terza rata in scadenza il 30 novembre per chi sta pagando regolarmente, sia le prime due rate che scadevano in luglio e settembre, per i ritardatari, si possono saldare entro il 7 dicembre". Posticipati,



dunque: al 7 dicembre 2017, il termine per recuperare le prime due rate della rottamazione (in scadenza il 31 luglio e il 2 ottobre 2017); al 7 dicembre 2017, il termine per pagare l'eventuale terza rata; a luglio 2018, il termine della rata di aprile della rateizzazione a 4 o 5 rate. Resta fissa a settembre 2018 l'ultima rata. Per chi non versa entro il 7 dicembre prossimo la terza rata, nessuna possibilità. La rottamazione bis apre, invece, all'estensione della definizione agevolata per le cartelle escluse dalla prima: le successive, fino a settembre 2017. Così, sono rottamabili i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, per i quali in precedenza non è stata presentata istanza di adesione. Vengono riaperti i termini per tutti coloro che, pur essendo in condizione di avvalersene, nei mesi scorsi non avevano aderito alla sanatoria: i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Equo compenso per tutti i professionisti Nonostante il parere sfavorevole dell'Agcm, che lo ritiene lesivo della concorrenza, l'equo compenso per i liberi professionisti è legge. Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, lo definisce "un'importante conquista che finalmente pone rimedio a una sperequazione evidente tra grandi committenti e professionisti, uno strumento da sviluppare ulteriormente ma anche un punto di partenza solido su cui attestarsi... che non contrasta con un mercato libero e trasparente ma evita squilibri e distorsioni". Ora banche, assicurazioni, grandi imprese e Pubblica Amministrazione dovranno compensi ai professionisti nel rispetto di parametri minimi, prendendo a base le tabelle ministeriali utilizzate in contenzioso. Le reazioni delle categorie Cndcec: allargare a "tutte le funzioni di interesse pubblico, tra le quali rientra a pieno titolo il collegio sindacale" Per il presidente Cndcec, Massimo Miani, "L'approvazione definitiva dell'equo compenso è una tappa molto importante sulla via del riconoscimento del ruolo svolto dalle professioni e del rispetto dovuto al loro lavoro. Non è affatto un freno alla concorrenza, ma è anzi uno strumento utile a garantire una maggiore qualità delle prestazioni professionali offerte, con evidenti ricadute positive per l'intera collettività...sarà importante in futuro lavorare per un ampliamento del suo ambito di applicazione. Sarebbe ad esempio utile estenderlo a tutte le funzioni di interesse pubblico, tra le quali rientra a pieno titolo il collegio sindacale". Miani sottolinea anche che la norma costituisce un ineludibile corollario al divieto di abuso di dipendenza economica (previsto nel Jobs act degli autonomi), norma che il Consiglio nazionale dei commercialisti è "fortemente impegnato a diffondere presso i suoi iscritti". Cup e RPT: solo il punto di inizio e non di arrivo Conclusa la manifestazione organizzata da Comitato Unitario delle Professioni e dalla Rete delle Professioni Tecniche, che ha visto la partecipazione ampia e trasversale di molti politici di Ministeri e Commissioni, e ottenuta la legge sull'equo compenso, il lavoro dei "Professionisti per l'Italia", il nome dell'alleanza che il Comitato e la Rete hanno presentato nel corso della manifestazione, sarà di vigilare sulla concreta attuazione della legge, poiché la norma è solo il punto di inizio e non di arrivo. Avvocati Per il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin "si realizza una svolta verso una nuova politica del lavoro autonomo". E aggiunge: "vanno riconosciuti l'impegno e l'intelligenza politica dimostrati da governo e Parlamento, che hanno saputo guardare alla reale condizione non solo degli avvocati e delle libere professioni, ma dell'intero mondo del lavoro autonomo. Con le norme che sanciscono il diritto a un compenso equo e dignitoso si segna un'inversione di tendenza definitiva, dopo anni di mortificazioni sofferte dai lavoratori autonomi soprattutto nei confronti dei committenti forti".

**Sdi Supermercato dell'informazione**

**Zucchetti s.p.a.**

Via Solferino, 1  
26900 – Lodi  
tel: +39 (0)371 594 2406  
fax: +39 (0)371 421 779  
email: [info@supermercato.it](mailto:info@supermercato.it)  
[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

**Sdi** Supermercato  
dell' **informazione**